

**REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 179/2015**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA**

Composta dai Magistrati:

Luisa Motolese	Presidente f.f.
Eugenio Musumeci	Consigliere
Eugenio Madeo	Referendario estensore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G. 28125 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro i Sig.ri:

- **Roberto Fazioli**, nato a Castelfranco Emilia (MO) l'11 agosto 1961, residente a San Lazzaro di Savena (BO), via San Ruffillo, n. 10/G, C.F. FZLRRT61M11C107K, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Nanni, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via San Damiano, n. 2;
- **Massimo Gilardetti**, nato a Borgomanero (NO) il 2 giugno 1966, residente a Novara, Corso Cavour, n. 4, C.F. GLRMSM66H02B019H, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Bottacchi, con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, viale Regina Margherita, n. 30.

**VISTI:** il r.d. 13 agosto 1933, n. 1038, art. 26; il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214; il d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19; la l. 14 gennaio 1994, n. 20; il d.l. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla l. 20 dicembre 1996, n. 639; il c.p.c., artt. 131, 132 e 133.

**VISTO** l'atto introduttivo.

**LETTI** gli atti e i documenti di causa.

**UDITI**, nella pubblica udienza del 7 ottobre 2015, il Referendario

relatore Eugenio Madeo, il Pubblico Ministero in persona del Vice Procuratore Generale

Michele Scarpa, l'Avv. Luca Nanni per il Fazioli e l'Avv. Stefano Bottacchi per il Gilardetti.

Ritenuto in

### **FATTO**

Con atto di citazione depositato in data 2 aprile 2015, la Procura ha convenuto in giudizio gli odierni convenuti, per sentirli condannare al pagamento, a favore di Gaia servizi s.r.l., dell'importo complessivo pari ad euro 240.899,74, oltre accessori e spese di giudizio, per il danno erariale arrecato con condotte gravemente colpose e nello specifico il Fazioli per euro 144.539,84 (pari al 60% di euro 240.899,74) ed il Gilardetti per euro 48.179,95 (pari al 20% sempre di euro 240.899,74), mentre il restante 20% del danno così quantificato è oggetto, riferisce sempre il Requirente, di contestazione in separato atto.

Dall'atto di citazione emerge quanto segue: il legale rappresentante della Gaia servizi s.r.l. comunicava alla Procura erariale in data 12 giugno 2013 che “... *l'Amministratore Unico ed il Direttore Generale pro tempore avevano arrecato un danno erariale alla società quantificato in €. 732.824,00 per i lavori di adeguamento dell'immobile acquistato con atto di rep. 13399 in data 24.10.2008 destinato alla società ma privo di allaccio ai sottoservizi*”.

In sintesi veniva in particolare evidenziato che “il 24 ottobre 2008 il Prof. Roberto Fazioli quale amministratore unico della Gaia Servizi srl stipulava un contratto di leasing immobiliare con la Hypo Tirol Leasing Italia SPA per il pagamento in 18 anni di un corrispettivo totale finanziato pari ad Euro 7.398.648,00 per l'acquisto per conto della Gaia Servizi da parte della Hypo Tirol Leasing Italia SPA (acquirente) dalla Milano 4 srl

con atto di rep.n.13399 di un immobile del valore di €.3.100.000,00 da destinare a sede della Gaia Servizi srl. *L'immobile era, tuttavia, carente degli allacciamenti dei sottoservizi relativi all'energia elettrica, gas e telefono e delle necessarie servitù di passo per realizzarli, alla luce del contenzioso in essere con i titolari dei fondi serventi. Dette circostanze non hanno consentito il rilascio del certificato di agibilità del medesimo e hanno, conseguentemente, determinato la ritardata consegna del compendio immobiliare in questione".*

Tanto precisato la Procura erariale, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, depositava presso questa Sezione istanza di sequestro conservativo con contestuale invito a fornire deduzioni ed in data 8 ottobre 2014 il *Presidente della Sezione autorizzava la misura cautelare nei confronti degli odierni convenuti sino alla concorrenza di euro 586.259,20 per il Fazioli e di euro 146.564,80 per il Gilardetti. Misura confermata in data 5 gennaio 2015* dal Giudice designato con Ordinanza n. 91/14 e poi a sua volta revocata sia nei confronti del Gilardetti con Ordinanza collegiale di questa Sezione n. 106/14 del 4 dicembre 2014, sia nei confronti del Fazioli sempre con Ordinanza di questa Sezione n. 8/15 del 28 gennaio 2015.

In quest'ultimo caso va precisato che l'Ordinanza di dissequestro si è basata anche sul parere favorevole della stessa Procura erariale che aveva essa stessa autonomamente ed in precedenza (in data 25 novembre 2014) emesso specifica istanza di dissequestro.

A seguito della rituale notifica del predetto invito, i convenuti hanno prodotto deduzioni scritte, chiedendo altresì di essere sentiti personalmente.

*L'audizione del Fazioli è avvenuta in data 14 novembre 2014,* mentre quella del Gilardetti in data 4 dicembre 2014.

Tali deduzioni non sono comunque apparse idonee a superare le imputazioni di responsabilità contestate.

In sintesi, dunque, da quanto innanzi descritto, secondo la Procura erariale, emergerebbero obiettivi ed inequivoci riscontri in ordine alla responsabilità amministrativa del Fazioli e del Gilardetti.

In particolare, la Procura ha precisato le ragioni per le quali gli odierni convenuti sono stati citati in giudizio, ovvero perché:

- *“L’Amministratore Unico ed il Direttore Generale di Gaia Servizi SRL, quale società in house del Comune di Bollate ... sono corresponsabili dei maggiori costi, sostenuti da Gaia Servizi per l’acquisto dell’immobile di via Stelvio, rispetto al costo dei lavori originariamente preventivati ...”*
- *Tali maggiori costi derivano dalla mancata acquisizione del certificato di agibilità/abitabilità dovuta al mancato allacciamento ai sottoservizi relativi all’energia elettrica, gas e telefono per la mancanza delle necessarie servitù di passo per realizzarli.*
- *I convenuti hanno concorso con il Sindaco del Comune di Bollate alle procedure di acquisto dell’immobile in oggetto con colpa grave per i sottoindicati motivi:*
  - *l’immobile è privo di abitabilità/agibilità (effetti e regime giuridico atto compravendita privo di certificato agibilità);*
  - *l’immobile è ancora da allacciare e da completare ...;*
  - *... Gaia Servizi, quindi il Comune di Bollate, era a conoscenza del contenzioso con il fondo servente per il riconoscimento delle servitù; nonostante ciò il DG. di Gaia Servizi (acquirente) in data 23.10.2008 manlevava (rife.3) l’avvocato del venditore a seguito di contestuali accordi con il venditore (all.4);*

- *nell'atto di acquisto in data 24.10.2008 (all.5) l'acquirente non menziona il contenzioso in essere circa il mancato riconoscimento delle servitù di passo, ma si limita nelle premesse a dichiarare l'idoneità dell'immobile alle proprie esigenze e all'art.3 ne accetta l'acquisto a corpo secondo lo stato di fatto e di diritto e con le servitù attive e passive esistenti;*
- *il prezzo di acquisto non viene deprezzato in ragione della sussistenza del contenzioso con il fondo servente;*
- *a seguito della deliberazione in data 10.06.2008 che autorizzava rapidamente l'acquisto della sede operativa (vedasi punto n.7, all.6), la successiva delibera in data 18.06.2008 individuava già l'immobile ed il progetto (vedasi p.n.1, all.7) senza alcuna evidenza circa le motivazioni della scelta di procedere al Leasing immobiliare (vedasi p.n.1- deliberato p.n.2, all.7);*
- *la procedura di acquisto dell'immobile non è stata assistita da alcuna selezione ad evidenza pubblica circa la scelta della società finanziaria in relazione alla scelta di procedere al Leasing immobiliare ed in relazione alle condizioni finanziarie (tasso interesse e piano ammortamento) e giuridiche (leasing immobiliare) dell'operazione di acquisto ...;*
- *non viene effettuata alcuna procedura ad evidenza pubblica per la redazione del progetto esecutivo e la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali spogliatoi per il personale operativo e di realizzazione degli uffici;*
- *nella Delibera Assemblea Gaia Servizi 10.07.2018 (all.8) la previsione di spesa pari a €. 3.900.000,00 + IVA comprende la realizzazione dei lavori di adeguamento dei locali spogliatoi per il personale operativo e di realizzazione degli uffici (p.n.2, 2<sup>a</sup> cpv., all.8); mentre l'allegato A alla del. n. 51 in data 01.10.2008 (all.9) della Giunta Comunale di Bollate autorizza opere funzionali impiantistiche e di*

*adeguamento per €.800.000,00 come da budget degli investimenti di Gaia Servizi in data 13.03.2008”.*

Ancora la Procura erariale ha evidenziato che, nel caso di specie, l'antigiuridicità della condotta degli odierni convenuti deve individuarsi nel fatto che **“l'Amministratore Unico Gaia Servizi srl Roberto Fazioli ha stipulato il contratto di acquisto in carenza di agibilità/abitabilità dell'immobile in questione e delle servitù sullo stesso gravanti** (art. 2 del predetto contratto). In data 23.10.2008 il Direttore Generale Massimo Gilardetti in sede di trattative per l'acquisto dell'immobile in oggetto ha manlevato la venditrice Milano 4 srl con ampia formula (mancanza qualità oggetto-mancanza allacciamento sottoservizi e sussistenza servitù-pendenza lite con titolari fondo servente)”.

Pertanto, sempre secondo la prospettazione della Procura, la quantificazione complessiva in euro 240.899,74 del danno in questione sarebbe giustificata dal fatto che tale importo è *“... dovuto ad oneri di preammortamento pari a €. 208.000,00 (all.11), €. 22.562,71 per costi diretti allacciamento elettrico provvisorio, €. 10.337,03 per allaccio alla cabina provvisoria”.*

Infine, per quanto riguarda la ripartizione del danno, tenuto conto della natura parziaria della responsabilità amministrativa loro contestata, il Requirente ha precisato che **“... l'Amministratore Unico è responsabile per il 60% del danno contestato liquidato in €. 144.539,84,** mentre il Direttore Generale per il 20% del danno contestato liquidato in €.48.179,95. Il restante 20% è oggetto di contestazione in separato atto”.

Con memoria depositata il 16 ottobre 2015, si è costituito il Gilardetti eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di responsabilità per violazione dell'art. 234 c.p.c. e del divieto di *ne bis in idem* avendo l'odierno giudizio i medesimi *petitum* e *causa petendi* del giudizio risarcitorio proposto nei suoi confronti dalla Gaia Servizi s.r.l. innanzi al Tribunale di Novara.

Successivamente, il convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'ordinanza collegiale n. 106/2014, dell'ordinanza presidenziale n. 1/2015/PRO e dell'art. 5, quinto comma del D.L. n. 453 del 15 novembre 1993.

Nel merito, il Gilardetti ha per prima cosa sottolineato con dovizia di particolari la conformità della condotta contestatagli rispetto agli atti con i quali Gaia Servizi s.r.l. ha approvato l'operazione immobiliare.

Ancora, il convenuto ha evidenziato l'irrilevanza causale della condotta contestatagli in ordine al verificarsi del preteso danno erariale, riportando a tal proposito ampi stralci della sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012.

Infine, lo stesso si è soffermato sull'erronea quantificazione del danno erariale non essendo debitamente documentati gli importi costituenti il danno in questione e non essendo stati precisati i criteri di quantificazione utilizzati.

In data 17 settembre 2015 si è costituito anche il Fazioli che ha subito inteso precisare che la scelta di concludere il contratto di leasing, nonostante la mancanza degli allacciamenti, fu fatta consapevolmente dal socio unico della Gaia Servizi s.r.l., ovvero dal Comune di Bollate.

Ancora la difesa del convenuto sottolinea il fatto che il danno erariale in contestazione è imputabile esclusivamente al Gilardetti nella sua qualità di Direttore Generale *pro tempore* della Gaia Servizi s.r.l. atteso che *"... pur essendo venuto a conoscenza che esisteva una controversia tra la proprietà dell'Immobile e un vicino Condominio avente ad oggetto il rifiuto del secondo di consentire l'accesso per gli allacciamenti, ha taciuto la circostanza a Fazioli e addirittura ha dato manleva alla proprietaria-venditrice"*.

Secondo il Fazioli nella sequenza di eventi che hanno poi generato il danno erariale si inserisce un *"... fatto del tutto straordinario ed imprevedibile, consistente*

*nell'inqualificabile condotta tenuta dal Gilardetti ... che secondo la giurisprudenza costituisce perciò caso fortuito ed è idoneo ad interrompere il nesso di causalità”.*

Da ultimo la difesa del Fazioli afferma che la sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012 è totalmente erronea in quanto avrebbe confuso i fatti di causa atteso che “... *ciò che Gilardetti ha taciuto in mala fede a Fazioli e con esso a Gaia Servizi è la circostanza che esisteva una controversia relativa al riconoscimento di servitù necessarie per poter transitare, allacciarsi alla rete idrica e fognaria e installare i sottoservizi relativi alla rete elettrica, gas e telefonica, e che in tale controversia un Giudice aveva già espresso parere negativo circa l'ultimo punto, cioè la sussistenza della servitù relativa ai menzionati sottoservizi”.*

Infine, il Fazioli replica puntualmente alle singole affermazioni fatte dal Gilardetti in sede di reclamo.

Nell'udienza, le parti presenti hanno ribadito sostanzialmente le argomentazioni fin qui esposte e confermato le conclusioni già rassegnate.

Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.

Ritenuto in

## **DIRITTO**

Nella fattispecie in esame il **Fazioli** ed il **Gilardetti** **sono individuati quali corresponsabili del danno erariale che avrebbero arrecato con colpa grave**, secondo la domanda attrice, alla Gaia Servizi s.r.l., nella loro qualità, all'epoca dei fatti contestati, rispettivamente di Amministratore Unico e di Direttore Generale della menzionata società.

**In particolare, la condotta antigiuridica contestata al Fazioli consiste nell'aver “... stipulato il contratto di acquisto in carenza di agibilità/abitabilità dell'immobile in questione**

*e delle servitù sullo stesso gravanti”, mentre al Gilardetti nell’aver “... in sede di trattative ... manlevato la venditrice ... con ampia formula ...”.*

Tanto premesso, il Collegio deve preliminarmente scrutinare l’eccezione, formulata dalla difesa del Gilardetti di violazione del principio del “*ne bis in idem*”, basandosi l’odierna azione di responsabilità sui medesimi fatti già scrutinati dal Giudice ordinario con sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012.

Sul punto questo Collegio deve evidenziare che secondo l’orientamento della Corte di cassazione, l’eventuale parallelo svolgimento dell’azione di responsabilità amministrativa proposta dal Procuratore contabile innanzi alla Corte dei Conti e dell’azione risarcitoria di diritto comune proposta dall’amministrazione danneggiata innanzi al giudice ordinario (in sede civile o penale) non determina una questione di giurisdizione (Sez. II° n. 401 del 30 novembre 2007), ma esclusivamente un problema di proponibilità dell’azione di responsabilità (Cass. Ordinanza n. 20343 del 21 ottobre 2005; ordinanza n. 6581 del 24 marzo 2006; ordinanza n. 27092 del 22 dicembre 2009).

Pertanto, solo la formazione, innanzi a diversa giurisdizione, di un giudicato sulla integrale liquidazione del danno conseguente ai medesimi fatti materiali potrebbe avere efficacia preclusiva dell’azione di responsabilità amministrativa (Sez. Veneto, n. 927 del 7 novembre 2006; Sezione Lazio, n. 24 del 17 gennaio 2006).

Nel caso di specie, deve rilevarsi che la richiamata sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012, divenuta poi definitiva in quanto non impugnata nei termini di cui agli artt. 325 e ss. c.p.c, ha statuito tra le altre cose sulla responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del Gilardetti in ordine ai “... *danni tutti patiti e patienti dalla ricorrente, danni quantificati nella somma di € 732.824,00 o in quella maggiore o minore accertanda in corso di causa, oltre ai costi che Gaia Servizi sarà tenuta a versare alla società di leasing a titolo di soli interessi passivi maturandi, oltre ad ulteriori costi, spese ed oneri*

*che la stessa dovrà sostenere a qualsiasi titolo ...”* (cfr. pag. 1 della sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012).

Inoltre, con riguardo alla coincidenza fra la condotta antigiuridica contestata al Gilardetti in questa sede (in data 23.10.2008 il Direttore Generale Massimo Gilardetti in sede di trattative per l'acquisto dell'immobile in oggetto ha manlevato la venditrice Milano 4 con ampia formula) ed i fatti materiali contestati in sede civile deve rilevarsi che nella più volte menzionata sentenza del Tribunale di Novara è possibile leggere, tra le altre cose, che *“sostenere che Gaia Servizi aveva agito perché tratta in inganno della liberatoria in data 23.10.2008, equivale a non considerare che: a) la società, pur avendo a disposizione tutti i documenti da cui non risultavano superate le condizioni ostative poste dalla proposta contrattuale suddetta, aveva deliberato in data 21.10.2008 di sottoscrivere il contratto di leasing rinunciando a far valere la clausola di cui al punto 2) della proposta di acquisto; b) inoltre, a pagina 3 e a pagina 6 dell'atto pubblico ... aveva considerato realizzati i presupposti per accedere alla conclusione del contratto in base ad elementi che nulla avevano ed hanno a che vedere con un possibile coinvolgimento, sotto il profilo della responsabilità, del dott. Gilardetti”* (cfr. pag. 5 della sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012).

Di conseguenza, l'azione erariale posta in essere nei confronti del Gilardetti deve essere dichiarata improcedibile stante l'esistenza di un precedente giudicato sulla medesima partita di danno da parte del giudice civile.

Inoltre, poiché non si configura un'assoluzione nel merito, per la quale è imposta la liquidazione delle spese processuali, a termini dell'art. 3, comma 2 *bis*, del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla L. 20.12.1996, n. 639 e dell'articolo 18, comma 1, del D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla L.

23.5.1997, n. 135, così come autenticamente interpretati dall'art. 10 *bis*, comma 10 della L. 2.12.2005, n. 248, non vi è luogo alla pronuncia sulle spese.

Passando ora alla posizione del Fazioli convenuto in giudizio nella sua qualità di Amministratore unico *pro tempore* della Gaia Servizi s.r.l. per aver "... stipulato il contratto di acquisto in carenza di agibilità/abitabilità dell'immobile in questione e delle servitù sullo stesso gravanti ..." deve rilevarsi, nel caso di specie, la sussistenza di tutti i requisiti posti a base della responsabilità amministrativa.

In particolare, con riferimento alla condotta antiggiuridica sopra descritta, così come contestata dal Requirente, deve rilevarsi che effettivamente il Fazioli sottoscrivendo nello stesso tempo, in forza dei poteri di rappresentanza conferitigli dalla funzione rivestita di Amministratore unico della società, sia il contratto di compravendita dell'immobile sia il contratto di leasing immobiliare, in assenza dei necessari e minimi requisiti di agibilità ed abitabilità dell'immobile in questione, gravato fra l'altro di servitù oggetto anche di contenzioso ancora in essere all'epoca dei fatti, ha quantomeno in parte contribuito in modo determinante alla produzione del danno erariale contestato.

Sul punto risulta illuminante la stessa più volte menzionata sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012 che nel tratteggiare in via incidentale il comportamento tenuto dal Fazioli ha affermato che "... lo stesso Amministratore di Gaia Servizi s.r.l., nella stessa giornata, sottoscriveva contratto di leasing immobiliare con Hypo Tirol Leasing Italia, per l'ente amministrato, quale utilizzatore, sostenendo di aver accertato che l'immobile sopra indicato fosse libero da ipoteche, pesi, gravami, diritti reali o personali o di terzi, o quant'altro possa limitare il libero godimento e si impegnava a tener manlevato il concedente ... e, sempre nello stesso giorno, sottoscriveva, quale parte utilizzatrice, il contratto di compravendita a rogito del notaio Luca, contratto nel quale erano

*espressamente indicati i pesi e le servitù gravanti sul complesso immobiliare in oggetto*” (cfr. pag. 4 della sentenza del Tribunale di Novara n. 13/2012).

In sostanza, **la responsabilità amministrativa del Fazioli emerge plasticamente nel contenuto della delibera assembleare del 10 luglio 2008 in cui è possibile leggere, tra le altre cose, che l'Assemblea dei soci di Gaia Servizi s.r.l. conferisce specifico “... mandato al Presidente, in qualità di Amministratore Unico, per sottoscrivere l'atto di acquisto e perfezionare tutti gli adempimenti contrattuali necessari” e per “... individuare una società di leasing con cui definire, alle migliori condizioni, l'acquisto dell'unità immobiliare sopra descritta autorizzando fin d'ora a tutti gli adempimenti contrattuali necessari”** (cfr. pag. 77 del libro delle assemblee dei soci, punto 2 della delibera 10 luglio 2008 all. n. 8 del fascicolo della Procura).

Dunque, **il Fazioli** in virtù dell'ampio mandato conferitogli dall'assemblea sottoscrivendo il contratto di compravendita in data 24 ottobre 2008 rep. 13399 - racc. 6282 a rogito del notaio Lorenzo Luca di Castiglione dei Pepoli (cfr. all. n. 5 del fascicolo della Procura) **si è reso responsabile delle conseguenze dannose derivanti in particolare dalle seguenti clausole contrattuali:**

- art. 2, ultimo paragrafo *“le parti danno atto che, non essendo gli immobili ancora ultimati, risultano privi del certificato di agibilità-usabilità. Pertanto la parte utilizzatrice si impegna ad ottenere tale certificato a propria cura e spese e a sostenere i relativi costi dei lavori ancora da effettuarsi”;*
- art. 3 *“la vendita è fatta e accettata a corpo, con gli accessori e le pertinenze degli immobili venduti, nell'attuale stato di diritto e di fatto, con le servitù attive e passive esistenti, in particolare di diritto pubblico, in favore del Comune di Bollate ... ed i diritti e gli obblighi derivanti dai titoli di provenienza con garanzia della venditrice per la*

*piena ed esclusiva proprietà degli immobili stessi e per la loro libertà da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli ...”;*

- art. 4 *“la parte venditrice, ai sensi e per gli effetti del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008, non presta la garanzia prevista da tali norme, in quanto negli immobili oggetto del presente atto non sono presenti impianti elettrici, idrici, sanitari, di riscaldamento, del gas, e, più in generale, alcun impianto di cui all’art. 1 del citato D.M.”.*

Tanto precisato, **occorre ora valutare sotto il profilo soggettivo la condotta finora descritta del Fazioli.**

In proposito, **il Collegio rileva che il comportamento tenuto da quest’ultimo nell’odierno giudizio sia particolarmente inescusabile e connotato da colpa grave, avendo questi esplicitamente rinunciato ad ottenere la consegna della documentazione o la garanzia circa la conformità degli impianti** alla luce dell’inequivoca normativa di riferimento (D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008), nonostante in data 29 luglio 2008 l’allora Direttore Generale della Gaia Servizi s.r.l., altro odierno convenuto, avesse sottoscritto una proposta d’acquisto contenente la seguente condizione risolutiva: *“la proposta è condizionata all’ottenimento di tutti i permessi relativi agli allacciamenti ed alle servitù di passo entro e non oltre il 12 settembre 2008 dopo tale data il contratto sarà da considerarsi automaticamente risolto”* (cfr. all. n. 8 del fascicolo del Gilardetti).

In relazione poi alla sussistenza del danno e alla sua quantificazione secondo la Procura esso in fattispecie consiste in complessivi euro 240.899,74 e precisamente euro 208.000,00 per oneri di preammortamento, euro 22.562,71 per costi diretti di allacciamento elettrico provvisorio ed euro 10.337,03 per allaccio alla cabina provvisoria (cfr. cit. all. n. 11 del fascicolo della Procura).

**Tale importo è stato addebitato al Fazioli nella misura del 60% per le motivazioni come in fatto riportate.**

Di conseguenza, ferma restando la quantificazione generale del danno così come determinata dal Requirente, la ricostruzione sin qui svolta induce a ritenere che, per quanto attiene al Fazioli, il suo ruolo sia stato effettivamente decisivo non solo per la sottoscrizione sia del contratto di compravendita, sia del contratto di leasing immobiliare, ma anche per aver presieduto tutte le riunioni dell'assemblea dei soci della Gaia Servizi s.r.l. da cui sono discese le delibere in precedenza menzionate.

Pertanto, deve essere imputato al Fazioli, la somma di euro 96.359,89 pari al 40% del danno così come sopra complessivamente quantificato (euro 240.899,74), considerata comunque la partecipazione di altri soggetti all'evento dannoso.

Tale importo deve considerarsi comprensivo di rivalutazione monetaria, oltre gli interessi legali, calcolati a decorrere dalla data di deposito della sentenza e sino al saldo effettivo.

La rimanente quota addebitabile al Sindaco *pro tempore* del Comune di Bollate, nella sua veste di Socio unico della Gaia Servizi s.r.l., dovrà restare a carico della collettività, stante la mancata citazione nei confronti di quest'ultimo.

La condanna alle spese segue la soccombenza.

#### **P. Q. M.**

la Corte definitivamente pronunciando:

- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla Procura regionale nei confronti del Massimo Gilardetti;
- condanna, in favore della Gaia Servizi s.r.l., il convenuto Roberto Fazioli al pagamento di euro 96.359,89 (novantaseimilatrecentocinquantanove//89).

Interessi legali come da dispositivo.

Non luogo a provvedere riguardo alle spese relativamente al Gilardetti, mentre per il Fazioli le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1975,62 (millenovecentosettantacinque//62).

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 ottobre 2015.

**IL GIUDICE ESTENSORE**

(Eugenio Madeo)

**IL PRESIDENTE f.f.**

(Luisa Motolese)

Depositata in Segreteria il 15/10/2015

IL DIRIGENTE